

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: B. Schmidt, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Austria Leasing GmbH (Eschborn, Germania) (rappresentante: avv. B. Joachim)

Oggetto

Ricorso di annullamento proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 3 febbraio 2010 (procedimento R 248/2009-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra il Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. (BVR) e l'Austria Leasing GmbH

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. (BVR) è condannato alle spese.

(¹) GU C 179 del 3.7.2010.

Sentenza del Tribunale 9 settembre 2011 — DRV/UAMI — Austria Leasing (Austria Leasing Gesellschaft m.b.H. Mitglied der Raiffeisen-Bankengruppe Österreich)

(Causa T-199/10) (¹)

[«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo Austria Leasing Gesellschaft m.b.H. Mitglied der Raiffeisen-Bankengruppe Österreich — Marchio nazionale figurativo anteriore Raiffeisen — Assenza di rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2011/C 311/81)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Deutscher Raiffeisenverband e.V. (DRV) (Bonn, Germania) (rappresentante: avv. I. Rinke)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: B. Schmidt, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Austria Leasing GmbH (Eschborn, Germania) (rappresentante: avv. B. Joachim)

Oggetto

Ricorso di annullamento proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 3 febbraio 2010 (procedimento R 253/2009-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Deutscher Raiffeisenverband e.V. (DRV) e l'Austria Leasing GmbH

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.

- 2) La Deutscher Raiffeisenverband e.V. (DRV) è condannata alle spese.

(¹) GU C 179 del 3.7.2010.

Sentenza del Tribunale 14 settembre 2011 — K-Mail Order/UAMI — IVKO (MEN'Z)

(Causa T-279/10) (¹)

[«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo MEN'Z — Denominazione commerciale anteriore WENZ — Impedimento relativo alla registrazione — Portata locale del segno anteriore — Art. 8, n. 4, e art. 41, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2011/C 311/82)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: K-Mail Order GmbH & Co. KG (Pforzheim, Germania) (rappresentanti: avv.ti T. Zeiher e G. Stallecker)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: IVKO Industrieprodukt-Vertriebskontakt GmbH (Baar-Wanderrath, Germania)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 30 marzo 2010 (procedimento R 746/2009-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Wenz GmbH e l'IVKO Industrieprodukt-Vertriebskontakt GmbH

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La K-Mail Order GmbH & Co. KG è condannata alle spese.

(¹) GU C 234 del 28.8.2010.

Ricorso proposto il 28 luglio 2011 — Hemofarm/UAMI — Laboratorios Diafarm (HEMOFARM)

(Causa T-411/11)

(2011/C 311/83)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Hemofarm AD farmaceutsko-hemijska industrija Vršac (Vršac, Serbia) (rappresentante: D. Cañadas Arcas)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Laboratorios Diafarm, SA (Barberá del Vallès, Spagna)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- sospendere il procedimento dinanzi al Tribunale avviato dalla ricorrente e relativo al ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) 17 maggio 2011, fintanto che l'UAMI e i Tribunali competenti in materia commerciale di Barcellona nn. 4 e 8 si pronuncino sulle domande di dichiarazione di nullità e decadenza per mancato uso;
- in caso contrario, riesaminare, annullare o eventualmente modificare la decisione della quarta commissione di ricorso, R 298/2010-4, nella parte in cui si riferisce ai prodotti impugnati appartenenti alla classe 5, al fine di rigettare quindi l'opposizione B 996 506 relativamente a detta classe, di modo che la domanda di marchio comunitario n. 4 504 049 HEMOFARM della ricorrente risulti accettata per tutti i prodotti della classe 5 e si possa procedere alla sua registrazione nelle classi richieste 5 e 35.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «HEMOFARM» per prodotti e servizi appartenenti alle classi 3, 5 e 35.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Laboratorios Diafarm, SA.

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: marchio denominativo comunitario e internazionale «HEMOFARM» per prodotti appartenenti alle classi 3 e 16 e marchi denominativi nazionali «HEMOPLANT» e «HEMONET» per prodotti appartenenti alla classe 5.

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento parziale dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009⁽¹⁾, dal momento che non sussisterebbe rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

Ricorso proposto il 30 agosto 2011 — Longevity Health Products/UAMI — Weleda Trademark (MENOCHRON)

(Causa T-473/11)

(2011/C 311/84)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Longevity Health Products, Inc. (Nassau, Bahamas) (rappresentante: avv. J. Korab)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Weleda Trademark AG (Arlesheim, Svizzera)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare ammissibile il ricorso della società Longevity Health Products, Inc.;
- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 6 luglio 2011, procedimento R 2345/2010-4, e respingere l'opposizione della Weleda Trademark AG avverso la registrazione del marchio comunitario CTM 005050752, e
- condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «MENOCHRON» per prodotti e servizi delle classi 3, 5 e 35.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Weleda Trademark AG.

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: marchio denominativo «MENODORON» per prodotti e servizi delle classi 3, 5 e 44.

Decisione della divisione d'opposizione: l'opposizione è stata accolta.

Decisione della commissione di ricorso: il ricorso è stato respinto.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8 del regolamento n. 207/2009⁽¹⁾, poiché non sussisterebbe alcun rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).